

**Alla cortese attenzione di tutti i Clienti**

Ancona, settembre 2023

**OGGETTO: FRINGE BENEFIT 2023 – Innalzamento del limite di esenzione a € 3.000,00 per dipendenti con figli fiscalmente a carico**

Gentile Cliente,

il Decreto Legge n. 48/2023, art.40 (c.d. “Decreto Calderone” o “Decreto 1° Maggio”) - convertito dalla Legge 85/2023, tenuto altresì conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 23/E del 01 Agosto 2023 - ha introdotto, al momento per il solo periodo d’imposta 2023, rilevanti novità in materia di “fringe benefit” (ossia erogazione di beni e/o servizi, ai lavoratori oppure al coniuge e ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR):

- **il valore massimo dei fringe benefit non soggetto a contributi e imposte è stato elevato, per il solo anno 2023, a € 3.000,00 per i dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico;**
- **il valore massimo dei fringe benefit non soggetto a contributi e imposte rimane invece sempre di € 258,33 per i dipendenti che NON hanno figli fiscalmente a carico**

**L’erogazione dei fringe benefit può anche avvenire “ad personam”,** ossia anche a singoli lavoratori, senza necessità di seguire il vincolo dell’erogazione a tutti i dipendenti o a categorie di essi previsto per le forme di welfare riconosciute in base all’art. 51, comma 2 del TUIR.

Nel caso in cui si possa beneficiare dell’elevazione a € 3.000,00 di cui sopra, l’erogazione esente da contributi e imposte può anche consistere nel **rimborso delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (possibilità invece non prevista nel caso in cui il limite massimo resti quello ordinario di € 258,23).

Si evidenzia inoltre che le suddette soglie dei 258,23 euro o dei 3.000,00 euro rappresentano un limite e non una franchigia, conseguentemente **il superamento di questo limite comporta che l’intero valore dei fringe benefit concorre a formare reddito imponibile** (sia ai fini fiscali che ai fini contributivi).

## LABOR MARCHE STP s.r.l.

### *Consulenza del Lavoro*

I beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (ossia non solo lavoratori dipendenti ma anche collaboratori coordinati e continuativi e amministratori) con **figli fiscalmente a carico**, condizione quest'ultima che si verifica:

- per i figli di età fino a 24 anni, quando non possiedano un reddito superiore a € 4.000,00 (al lordo degli oneri deducibili)
- per i figli di età oltre 24 anni, quando non possiedano un reddito superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).

**L'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore**, titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU). Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.

L'Agenzia delle Entrate, ha affermato che, in base al principio dell'unitarietà del periodo d'imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023. Pertanto, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale a tale data.

Inoltre, il massimale corrispondente alla caratteristica soggettiva in capo al lavoratore (euro 258,23 euro ovvero 3.000 euro in caso di figlio/i a carico) è cumulabile, ai fini fiscali, con il bonus carburante di 200,00 euro, già in precedenza previsto dal D.L. n. 5/2023.

### **ADEMPIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE**

Qualora si intenda erogare nel periodo d'imposta 2023 (inteso nel senso di periodo d'imposta allargato, ossia entro il 12 gennaio 2024) dei fringe benefit a uno o più lavoratori, beneficiando del sopraccitato innalzamento dei limiti di esenzione per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, **il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore** che evidenzi il diritto all'aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non potrà essere applicata. A tal fine, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

## LABOR MARCHE STP s.r.l.

### *Consulenza del Lavoro*

Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora durante l'anno fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio. In questo caso, il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Ulteriore adempimento, da parte del datore di lavoro, è **l'informativa alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove presente.** Tale comunicazione potrà avvenire anche successivamente all'erogazione dei fringe benefit, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d'imposta 2023.

*Nel caso in cui l'azienda intenda erogare nei prossimi mesi dei fringe benefit in misura superiore a € 258,23 (o che comunque comportino il superamento di tale soglia sommati ai fringe benefit ad oggi eventualmente già erogati), dovrà mettere a disposizione del lavoratore il modello di dichiarazione attraverso il quale lo stesso potrà dichiarare di avere dei figli a carico, potendosi quindi applicare l'elevazione della soglia di esenzione.*

*Nel caso in cui il limite di € 258,23 sia già stato ad oggi superato -caso peraltro certamente ricorrente in tutti i casi di fringe benefit costituiti dall'**assegnazione di autovettura in uso promiscuo** – sarà opportuno mettere da subito a disposizione del lavoratore il modello di dichiarazione della presenza o meno di figli a carico ;laddove vi fossero, si procederà al recupero degli assoggettamenti a contributi e imposte in sede di conguaglio, sempreché il fringe benefit non superi anche la soglia di € 3.000,00.*

**Il ns. Studio sarà ovviamente di supporto per l'eventuale individuazione e segnalazione all'azienda delle situazioni di cui sopra, ove occorrente mettendo a disposizione i moduli di dichiarazione dei lavoratori interessati (un fac-simile del modulo viene comunque anche allegato alla presente) nonché l'informativa da inviare alle RSU, se presenti.**

Come di consueto, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento approfondimento specifiche situazioni.

Distinti saluti

**LABOR MARCHE STP s.r.l.**

**LABOR MARCHE STP s.r.l.**  
*Consulenza del Lavoro*

**INNALZAMENTO A 3.000 EURO, PER L'ANNO 2023, DELLA SOGLIA DI ESENZIONE  
DEI FRINGE BENEFIT PER LAVORATORI CON FIGLI**

L'art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito dalla Legge n. 85 del 3 luglio 2023, ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, per **l'anno di imposta 2023** a favore dei **lavoratori con figli fiscalmente a carico** il limite di esenzione previsto per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) **è elevato da 258,23 euro a 3.000 euro**, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche come sopra indicate.

Si considerano figli fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili, anche se per gli stessi non spettano le detrazioni per figli a carico (ad esempio perché di età inferiore ai 21 anni).

Il comma 3 dell'art. 40 specifica che tale regime transitorio più favorevole si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

**Dichiarazione del lavoratore ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.L. n. 48/2023**

Il sottoscritto	.....	Cod. Fisc.: .....
-----------------	-------	-------------------

nella veste di dipendente/collaboratore dell'impresa .....

**DICHIARA** sotto la propria responsabilità che i figli di seguito indicati non possiedono nel 2023 un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), e pertanto di avere diritto a beneficiare della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefit riconosciuti nel 2023, come previsto dall'art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023.

Cognome e nome	Codice fiscale

Data

In fede,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_